

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 3.700 DELLA RACCOLTA**

**STATUTO**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

**Art. 1 - (Denominazione)**

E' costituita la "Società di Mutuo Soccorso FAREMUTUA" di seguito nel presente statuto anche indicata come "Mutua".

La Mutua acquisisce personalità giuridica ai sensi della Legge 15 Aprile 1886 n. 3818 e successive modificazioni quale Società di Mutuo Soccorso.

Essa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

**ART. 2 - (Sede)**

La Mutua ha sede in Bologna. Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, essa potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie. La Mutua ha facoltà di istituire, modificare o sopprimere agenzie e rappresentanze.

**Art. 3 - (Durata)**

La durata è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

**TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO**

**Art. 4 - (Scopo ed oggetto)**

La Società di Mutuo Soccorso ha per scopo la solidarietà sociale e sanitaria, non ha alcun fine di speculazione e di lucro, opera unicamente a favore dei propri soci e dei loro familiari, anche in attuazione del principio di mutualità mediata, ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa.

La Società, pertanto, ha per oggetto le seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

La società può inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

La società non può svolgere attività diverse da quelle previste dalla Legge 15 Aprile 1886 n. 3818 e successive modificazioni, né può svolgere attività di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al secondo comma del presente articolo sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Al fine di realizzare quanto previsto ai punti precedenti del presente articolo, sempre nel rispetto del divieto di svolgimento di attività diverse, la società potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi con le disposizioni di legge e con il presente Statuto.

In particolare sarà possibile:

- attivare rapporti con organismi mutualistici a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, Società ed enti pubblici e privati,

ed in genere a tutte le iniziative operanti in tutto il settore mutualistico;

- favorire e promuovere l'adesione a forme di previdenza collettiva e individuale;
- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

### **TITOLO III - SOCI**

#### **Art. 5 - (Soci)**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

Coloro che intendono diventare soci della Mutua devono farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando le proprie generalità o la ragione sociale ed ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda deve essere sottoscritto l'impegno a versare la quota di iscrizione, i contributi o gli apporti dovuti per le prestazioni garantite dalla Mutua, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, e provvede altresì a darne comunicazione scritta agli interessati.

L'ammissione a socio è in ogni caso condizionata al versamento della quota di iscrizione alla Società.

Con l'ammissione alla Mutua, i soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci si suddividono nelle seguenti tre categorie: soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.

I soci ordinari possono essere organizzati in Sezioni soci.

Il funzionamento di ciascuna delle tre categorie è determinato da uno specifico regolamento.

#### **Art. 6 - (Soci fondatori)**

I Soci fondatori sono coloro che hanno costituito la mutua contribuendo alla formazione del fondo di dotazione iniziale.

#### **Art. 7 - (Soci ordinari)**

Sono soci ordinari della Società, senza distinzione, tutte le persone fisiche, che ne facciano richiesta che abbiano i requisiti previsti dalle leggi vigenti, con i quali si realizza appieno lo scambio mutualistico.

Inoltre possono divenire soci ordinari altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche siano beneficiarie delle prestazioni rese dalla società, nonché i fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

#### **Art. 8 - (Soci sostenitori)**

Possono essere soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nonché Enti associativi che, attraverso la loro adesione o i loro conferimenti patrimoniali a titolo di liberalità, possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della società.

Non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali né diritto ad usufruire delle prestazioni erogate dalla Società.

#### **Art. 9 - (Sezioni Soci)**

I soci ordinari possono essere organizzati in sezioni soci su proposta del Consiglio di Amministrazione o su iniziativa di gruppi di soci territorialmente vicini, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le sezioni soci hanno lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i Soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica;
- b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la

collegialità dei soci;

c) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche.

Ciascuna Sezione comprende un numero di soci non inferiore a quanto determinato nel regolamento, e fa riferimento per il proprio funzionamento ad un Consigliere delegato del Consiglio di Amministrazione.

Se i Soci di una Sezione si riducono ad un numero inferiore a quanto determinato nel regolamento, la Sezione Soci è sciolta.

#### **Art. 10 - (Obblighi dei soci)**

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della Società;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione e, limitatamente ai soci ordinari, l'eventuale contributo di gestione nella misura fissata dal Consiglio d'Amministrazione nonché i contributi associativi finalizzati alla copertura delle prestazioni previste nell'ambito del Fondo di appartenenza.

#### **Art. 11 - (Recesso)**

Il socio può recedere dalla Società dandone comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso ha effetto dalla data in cui la comunicazione perviene alla Società. Con la stessa decorrenza, il socio ordinario receduto non potrà più usufruire delle prestazioni mutualistiche della Società, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione e, se socio ordinario, neppure dell'eventuale contributo di gestione.

#### **Art. 12 - (Esclusione)**

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza od inosservanza da parte del socio dello Statuto e del regolamento;
- b) morosità del socio nel pagamento della quota di iscrizione e dei contributi, etc., senza giustificato motivo e nonostante formale sollecitazione e diffida;
- c) comportamenti del socio dannosi in genere per la Società ed il suo funzionamento;
- d) simulazione del verificarsi delle condizioni idonee ad ottenere le prestazioni mutualistiche della Società.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Con la stessa decorrenza, il socio ordinario escluso non potrà più usufruire delle prestazioni mutualistiche della Società.

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione e, se socio ordinario, neppure dell'eventuale contributo di gestione.

### **TITOLO IV - ORGANI SOCIALI E LORO POTERI**

#### **Art. 13 - (Organi della Società)**

Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) Collegio Sindacale.

#### **Art. 14 - (Assemblea dei Soci)**

Le Assemblee possono essere generali e sezionali qualora si riferiscano ad una determinata categoria di soci.

**Art. 15 - (Assemblea generale)**

Le Assemblee generali sono convocate dal Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al successivo art. 18.

Le Assemblee generali possono essere convocate in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea generale dei Soci è formata da tutti i Soci purché in regola con quanto previsto dall' art. 10, lett. c).

I soci ordinari possono partecipare all'Assemblea attraverso propri delegati nominati dalle assemblee delle sezioni soci costituite ai sensi dell'art. 5 o individualmente qualora non fossero istituite le sezioni soci.

Le modalità di nomina di tali delegati viene determinata mediante uno specifico regolamento.

Ogni socio, fondatore o ordinario, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio, della medesima categoria, munito di delega scritta.

Fatta eccezione per l'ipotesi del delegato nominato dall'assemblea delle Sezione Soci, ciascun socio non può raccogliere più di cinque deleghe di altri soci. Tali deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

I soci ordinari diversi dalle persone fisiche esercitano il diritto di partecipazione e di voto alle assemblee tramite i propri legali rappresentanti o loro delegati, in ragione di un voto ogni cento o frazione di cento loro iscritti, soci o collaboratori assistiti dalla "Società di Mutuo Soccorso FAREMUTUA" con il limite massimo di cinque voti.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; esso deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

**Art. 16 - (Assemblea Generale ordinaria)**

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere il Consiglio di Amministrazione determinandone il numero dei consiglieri e il Collegio Sindacale;
- b) approvare i regolamenti interni;
- c) deliberare il compenso e i rimborsi eventualmente dovuti agli Amministratori ed ai Sindaci;
- d) approvare il rendiconto consuntivo corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione e di quella dei Sindaci;
- e) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea;
- f) deliberare sulla misura della quota di iscrizione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci ordinari e sostenitori.

**Art. 17 - (Assemblea Generale straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria è convocata con la presenza di un notaio.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

1. modificare lo Statuto;
2. procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori e deliberare su ogni argomento connesso allo scioglimento.

**Art. 18 - (Convocazione dell'Assemblea generale)**

L'Assemblea generale deve essere convocata dal Consiglio almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi di cui all'art. 2364 c.c..

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano tra i seguenti:

- La Repubblica,
- Il Corriere della Sera,
- Il Resto del Carlino.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può stabilire l'utilizzo di altre forme di comunicazione che consentano l'accertamento della ricezione (fax, e-mail, posta elettronica certificata, sms o altra modalità) e comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, con l'obiettivo di garantire la massima diffusione dell'avviso di convocazione.

La convocazione dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In deroga all'art. 2363 c.c., l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

**Art. 19 - (Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea generale)**

Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessario, in prima convocazione, la presenza di persona o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria, in seconda convocazione, potranno deliberare validamente su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni in prima o seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati, salvo che per lo scioglimento della società, per deliberare il quale occorrerà sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei soci presenti o rappresentati.

Restano comunque salve eventuali maggioranze qualificate inderogabili richieste dalla legge.

**Art. 20 - (Consiglio di Amministrazione)**

La società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione che si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 5 fino ad un massimo di 21 Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci fondatori ed ordinari.

I soci sostenitori possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.

I Consiglieri durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina, elegge fra i propri membri il presidente e, qualora lo ritenga necessario, il vice

presidente.

Può nominare anche un Segretario che può essere anche un socio non Consigliere.

**Art. 21 - (Compiti del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il budget e il rendiconto consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- c) redigere i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- d) deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere;
- e) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) nominare i propri Delegati nelle Sezioni Soci, e nei Fondi, determinando i corrispondenti doveri e stabilendo gli eventuali compensi;
- g) assumere e licenziare il personale;
- h) determinare i compensi dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi previo parere del Collegio Sindacale;
- i) stabilire gli eventuali contributi di gestione ed i contributi associativi finalizzati alla copertura delle prestazioni previste nell'ambito del Fondo di appartenenza;
- l) deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale;
- m) deliberare le ammissioni e le esclusioni dei soci.

Al fine di rendere più efficiente l'attività della mutua, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più consiglieri delegati ovvero un Comitato Esecutivo determinandone deleghe e poteri conferiti.

**Art. 22 - (Riunioni del Consiglio)**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri o il Collegio Sindacale lo ritenga necessario.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Non sono ammesse deleghe di rappresentanza in riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Presidente e del segretario.

**Art. 23 - (Presidente del Consiglio di Amministrazione)**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale.

Sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze. In caso di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

**Art. 24 - (Collegio Sindacale)**

Il Collegio Sindacale è nominato nei casi di legge, ovvero qualora l'Assemblea dei Soci deliberi comunque di procedere alla sua nomina.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere rieletti.

Al Collegio Sindacale spettano i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del c.c.; ad esso può essere anche affidata la revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c.

I sindaci devono assistere alle Assemblee ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

I sindaci devono riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle loro riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 25 - (Revisione legale dei conti)**

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ove nominato, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti della Società e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società di revisione, che effettuano la revisione legale dei conti della Società, devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis c.c., l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato; in tale caso, il Collegio Sindacale dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 26 - (Risoluzione delle controversie)**

Tutte le eventuali controversie tra i soci e la Società di Mutuo Soccorso, saranno oggetto di un tentativo di conciliazione dinnanzi ad un Organismo di Conciliazione concordato tra le parti, in alternativa a quello costituito presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.

Nel caso in cui il procedimento di conciliazione si concluda senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, la controversia sarà definitivamente risolta da un Arbitro Unico nominato dalla medesima Camera di Commercio Industria e Artigianato di cui sopra, su istanza di una delle parti.

L'arbitrato avrà natura rituale. La sede del procedimento arbitrale sarà presso tale Camera di Commercio Industria e Artigianato e l'Arbitro Unico deciderà secondo diritto.

L'arbitro comunica la sua decisione sinteticamente motivata alle parti.

Le parti si impegnano a considerare il lodo arbitrale quale espressione della loro volontà contrattuale.

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Tribunale del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.

#### **Art. 27 - (Regolamenti)**

Per tutte le materie che prevedano, in base alla normativa vigente, la predisposizione di regolamenti, essi saranno proposti dal Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da

parte dell'Assemblea Generale dei Soci.

## **TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO**

### **Art. 28 - (Patrimonio sociale)**

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura dei costi e degli oneri sostenuti dalla mutua per l'erogazione delle prestazioni dovute ai Soci.

Alla Società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

### **Art. 29 - (Lasciti e donazioni)**

I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, dovranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

### **Art. 30 - (Esercizio sociale – rendiconto consuntivo)**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico-finanziario consuntivo, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Esso è comunicato con la relazione e i documenti giustificativi, dagli amministratori al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Il rendiconto consuntivo deve restare depositato in copia assieme alle relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea.

I soci possono prenderne visione.

Sussistendone le condizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione può rinviare, con deliberazione motivata da assumersi entro la scadenza del termine ordinario, il termine di convocazione dell'Assemblea di approvazione del rendiconto consuntivo, nel termine massimo previsto dall'art. 2364 c.c..

Gli avanzi netti di gestione, risultanti dal rendiconto consuntivo, saranno così destinati:

- almeno il 30% alla riserva ordinaria;
- il rimanente ad altri fondi di riserva a garanzia.

## **TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

### **Art. 31 - (Scioglimento)**

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Società ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

### **Art. 32 - (Clausola finale)**

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle mutue volontarie, nonché alle disposizioni del Codice civile in materia di società cooperative.

**F.TO MAURIZIO MOLINELLI, SERGIO DRIGANTI, FABRIZIO RAMACCI, PIERPAOLO UGHINI, LAURO LUGLI, BORGHI PATRIZIA, CATIA TOFFANELLO, GIANLUCA VERASANI, ANDREA VOLTA, ALBERTO ARALDI, FEDERICA BORDONE, LORETTA LOSI, SIMONA CASELLI, ANNALISA LUSUARDI, ROBERTO MEGLIOLI, CARLO POSSA, MONTI GIOVANNI, MAURO PASOLINI, MONICA FANTINI, ENRICA MANCINI, ROBERTO**



VALERIO AURIEMMA NOTAIO

**SGAVETTA, MANUELA COJUTTI, MAURIZIA OGNIBENE, TASSELLI GIANNI,  
PAOLO CATTABIANI, ALBERANI ALBERTO, PATRIZIA PIRAZZOLI,  
ANDREA BENINI, CHIARA BERTELLI, BERTELLI PATRIZIA, VINCENZI  
FRANCO, IGOR SKUK, ELIO GASPERONI, GALANTI EMILIANO,  
VALERIANO SOLAROLI, ELENA ZANNONI, GIANCARLO CIARONI, ANDREA  
DENICOLO', MASSIMO GOTTIFREDI, FEDERICA PROTTI, MARCO GAIBA,  
FABRIZIA FORNI, GIANPIERO CALZOLARI, DORIANA BALLOTTI, ETHEL  
FRASINETTI, TIZIANO TASSONI, VALERIO AURIEMMA NOTAIO, SIGILLO.**